



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

1) Dott.	Rocco Camerata Scovazzo	Presidente
2) Dott.	Francesco Micela	Consigliere
3) Dott.	Giovanni D'Antoni	Consigliere

di cui il secondo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2131 / 2013 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

da

██████████, C.F. ██████████, nato il ██████████ a ██████████, e domiciliato a ██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

appellante

contro

██████████, C.F. ██████████, nata a ██████████ il ██████████ domiciliata a C/O ██████████, rappresentata e difesa dall'avvocato INGARDIA MARGHERITA

appellata

Conclusioni per l'appellante:

*Accogliere l'appello e dichiarare la nullità dell'atto di precetto impugnato, annullarlo dichiarandone l'illegittimità, inammissibilità e inefficacia.
Dichiarare che la parte opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtù del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 247/05 emessa dal Tribunale di Trapani per i crediti e le voci indicate nel precetto. In subordine ridurre l'importo del precetto decurtando le somme corrisposte. Condannare parte opposta al risarcimento del danno ex art. 96 comma secondo c.p.c. Con vittoria di spese, diritti e onorari.*

Conclusioni per l'appellata:

*Rigettare l'appello per i motivi di gravame di cui al punto 1-2-3 e 4 dell'atto di appello. Accogliere i motivi di gravame di cui al punto 1 e 2 della comparsa di risposta dell'appellato, confermando in accoglimento degli stessi la sentenza impugnata n. 585/13 e per l'effetto dichiarando il diritto della [REDACTED] di procedere, in virtù della suddetta sentenza e del precetto opposto, all'esecuzione in danno del [REDACTED] fino alla concorrenza dell'importo di € 6.035,78 a titolo di sorte capitale, oltre ad € 705,68 a titolo di spese del precetto opposto.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 585 del 26 giugno 2013, il Tribunale di Trapani, accogliendo in parte l'opposizione proposta da [REDACTED] avverso il precetto notificatogli il 19 marzo 2012 dalla moglie [REDACTED] per l'importo di € 7.866,12 oltre interessi e spese, ha dichiarato il diritto dell'opposta di procedere in forza del precetto fino alla concorrenza dell'importo di € 6.035,78 a titolo di sorte capitale, oltre ad € 705,68 a titolo di spese, rigettando per il resto l'opposizione e compensando fra le parti le spese del giudizio di opposizione.

2. La sentenza è stata appellata da [REDACTED] per quattro motivi.
[REDACTED] si è costituita e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 9 maggio 2014, sulle conclusioni delle parti come sopra precisate, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini per il

deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

3.1. Con il primo motivo, l'appellante sostiene che la moglie non era legittimata a intimare il pagamento del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni perché non conviveva con loro, non avendone dato prova nel giudizio di primo grado nonostante le specifiche contestazioni da lui mosse nell'atto di opposizione.

L'appellante sostiene che per di più la stessa [redacted] avrebbe ammesso nei suoi scritti difensivi che i figli non avevano mai convissuto con lei dopo la separazione.

3.2. Il motivo è infondato.

Il titolo sulla base del quale è stato intimato il precetto è la sentenza di separazione del Tribunale di Trapani del 24 / 31 marzo 2005, munita di formula esecutiva, con cui l'appellante è stato condannato a versare mensilmente alla moglie un assegno di € 210,00 a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, di cui due erano all'epoca già maggiorenni ([redacted] a) e una ancora minorenni ([redacted] che ha raggiunto la maggiore età il 30 maggio 2008).

A fronte di tale statuizione, l'appellante non può far valere con il giudizio di opposizione al precetto – per le somme dovute dal marzo 2007 al febbraio 2012 – la circostanza che la moglie non sarebbe convivente con i figli.

Tale circostanza andava infatti dedotta nel giudizio di separazione ovvero, se intervenuta dopo la sentenza, rivolgendosi al Tribunale per chiedere la modifica delle condizioni nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 710 c. c.c.

Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione è fermissima nell'affermare che i mutamenti delle circostanze successive alla sentenza di separazione vanno fatti valere nell'ambito di detto procedimento e non nel giudizio di opposizione al precetto (in cui peraltro l'appellante pretenderebbe di porre a carico della moglie l'onere della prova della convivenza), ove possono farsi valere solo le questioni relative alla validità e all'efficacia del titolo (così in generale Cass. 9 novembre 2001, sez. 1, n. 13872; Cass. 16 giugno 2011, sez. 3, n. 13184, già citata dal primo giudice, con

riferimento al raggiungimento della maggiore età del figlio; Cass. 7 giugno 2005, sez. 1, n. 11793, con riferimento alla sopravvenuta delibazione della sentenza di nullità del matrimonio; Cass. 1° aprile 1994, sez. 1, n. 3225, con riferimento ai tempi di permanenza del figlio presso il genitore obbligato al mantenimento).

4.1. Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto della documentazione prodotta, da cui risulta che l'obbligazione del mantenimento è stata da lui direttamente adempiuta in favore dei figli.

4.2. Anche questo motivo è infondato.

Posto che, come già rilevato, l'asserito venir meno della convivenza della moglie con i figli doveva farsi valere con il procedimento di modifica delle condizioni della separazione, la legittimazione dell'appellata è comunque autonoma e concorrente con quella dei figli maggiorenni, che nella specie non hanno mai agito per chiedere al padre l'adempimento diretto dei suoi obblighi.

Né il denaro versato direttamente e spontaneamente ai figli può avere effetto estintivo degli obblighi che la sentenza di separazione ha posto nei confronti della moglie.

Non si verte infatti, nella specie, nel campo degli obbligazioni solidali (e pertanto nell'ambito di applicazione dell'art. 1292 c.c.), poiché il diritto al mantenimento dei figli e il diritto del genitore al rimborso delle spese da esso sostenute sono due diritti autonomi, ancorché concorrenti, e non il medesimo diritto attribuito a più persone (vedi da ultimo Cass. 11 novembre 2013, sez. 1, n. 25300, e la giurisprudenza richiamata in motivazione, fra cui Cass. 18 febbraio 1999, sez. 1, n. 1353, che ha sottolineato la differenza fra l'interesse diretto del figlio al mantenimento con quello del genitore al rimborso di quanto da lui speso).

Del resto, la Suprema Corte ha sottolineato che, a differenza di quella passiva, la solidarietà attiva non si presume, di modo che per ravvisarla sarebbe necessario individuarne la fonte in un titolo, volontario o giudiziale, che nella specie è assente (Cass. 21 giugno 2002, sez. 1, n. 9067).

5.1. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale non ha

valutato la prova documentale costituita dall'ordinanza del 27 dicembre 2012 con cui la Corte di Appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi in sede di reclamo ex art. 308 c.p.c. all'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di divorzio, ha revocato l'obbligo dell'appellante di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni.

5.2. Anche questo motivo è infondato.

Come ha pur sinteticamente osservato il primo giudice, la Corte, con il provvedimento del 27 dicembre 2012, si è pronunciata su di un titolo diverso, cioè l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale il 13 luglio 2012 nel procedimento di divorzio, che aveva a sua volta un oggetto diverso, poiché la presente controversia riguarda il mantenimento dovuto con riferimento a periodi anteriori all'ordinanza presidenziale (senza che risulti quando, nel procedimento di divorzio, il [REDACTED] abbia proposto la domanda di revoca dell'obbligo di contribuzione in favore della moglie).

6.1. Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato che il primo giudice nulla ha detto sull'errore di calcolo da lui denunciato nella memoria depositata in primo grado ex art. 183 sesto comma c.p.c., n. 1, che avrebbe indotto l'appellata a intimare la somma di € 6.023,00, anziché l'importo corretto di € 5.603,00.

6.2. Neanche questa doglianza può portare alla riforma della sentenza impugnata.

Infatti, posto che l'omessa motivazione sul punto si converte in motivo di gravame, il denunciato errore di calcolo non sussiste.

L'importo intimato per il contributo al mantenimento dei figli – nella misura di € 6.023,00 – costituisce, infatti, l'esatta somma dell'importo di € 500,00 dovuto dal marzo al dicembre del 2007 (€ 2.100,00 - € 1.600, pari alle somme versate), € 120,00 per il 2008 (€ 2.520,00 - € 2.400), € 1.282,00 per il 2009 (€ 2.520,00 - € 1.238,00), € 1.280,00 per il 2010 (€ 2.520,00 - € 1.240,00), € 2.421,00 per il 2011 (€ 2.520,00 - € 99,00) ed € 420,00 per i primi due mesi del 2012 (erroneamente non considerati dall'appellante),

7.1. L'appellante lamenta infine che il Tribunale non si sia pronunciato sulla

richiesta di responsabilità aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 96 c.p.c., basata sul presupposto che parte appellata non era legittimata a richiedere le spese straordinarie, la cui debenza è stata esclusa nella sentenza impugnata.

7.2. Anche questo motivo è infondato.

Prima ancora di ogni considerazione sugli altri presupposti richiesti, deve considerarsi infatti che la responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave non ha luogo se non in presenza del requisito della soccombenza totale, che nella specie manca (cfr. Cass. 21 ottobre 2009, sez. 2, n. 21590; Cass. 6 giugno 2003, sez. 3, n. 9060).

8. In definitiva la sentenza va confermata, restando assorbito l'esame di ogni altra questione posta dall'appellata.

In applicazione del criterio della soccombenza l'appellante va condannato alla refusione delle spese del giudizio di secondo grado, come da dispositivo.

La Corte,

definitivamente pronunciando;

conferma la sentenza del Tribunale di Trapani n. 585 del 26 giugno 2013, appellata da [REDACTED], e condanna l'appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello sostenute da [REDACTED], che liquida in € 1.800,00, oltre alle spese forfettarie al 15 %, IVA e contr. prev. avv.

Palermo, 1° ottobre 2014

Il Consigliere estensore

dott. Francesco Micela

Il Presidente

Rocco Camerata Scovazzo